



IL TRIBUNALE DI TORINO

IX sezione civile

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Roberta Dotta	Presidente
Sara Perlo	Giudice rel/est
Alessia Santamaria	Giudice

nella causa n. rg. **28987/2019** promossa da:

_____, nato a Fagi Kunda (Gambia), il _____ CUI (_____), rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Pasero

Ricorrente

contro

Ministero dell'Interno

Resistente non costituito

con l'intervento del Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008 (*"Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*) come modificato/introdotto dal d. l. 13/2017 convertito in l. 46/2017

avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino del 2.10.2019 notificato il 30.10.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Premessa in fatto

Con ricorso tempestivamente depositato _____, nato a Fagi Kunda (Gambia), il _____ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore in via principale lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria, ovvero in ulteriore subordine la protezione umanitaria.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere del 9.10.2020 in atti.

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato all'1.2.2023, rinviata per audizione il 21.4.2023 e, all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

- Sul merito della causa

Presentata domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, come da verbale in atti, il richiedente ha precisato di essere nato a Fagi Kunda e di essere cresciuto a Tallenging Sicap, Gambia; di essere di etnia *mandinka*; di essere di religione musulmana; di parlare mandinka, wolof, un po' di pular, inglese e un po' di italiano; di aver studiato per cinque anni; di aver lavorato come giardiniere per sette mesi nel Paese di origine; di avere una famiglia di origine composta dai genitori, due fratelli e due sorelle; di non essere sposato e di non avere figli.

Durante l'audizione davanti alla Commissione, in data 2.10.2019, egli ha dichiarato di aver lavorato come giardiniere alla One Man Tendancy House, frequentato da turisti per le loro vacanze; di essere stato avvicinato da un uomo tedesco di nome John e di aver notato che alcuni ragazzi si recassero in stanza con lui; di aver sospettato che fosse omosessuale; di aver acconsentito ad rapporti sessuali con lui; di aver ricevuto da John la promessa di sposarlo e di cambiare vita, migliorando la propria condizione economica; che alcuni abitanti del quartiere si erano recati a denunciare l'uomo tedesco, accusandolo di essere omosessuale; di aver appreso la notizia da un negoziante, di essere stato sicuro che nessuno lo avesse visto avere rapporti con il tedesco; di essere stato minacciato da altri ragazzi ed accusato di essere il preferito dell'uomo tedesco; di aver saputo che gli altri ragazzi fossero stati arrestati e con loro anche l'uomo tedesco; di essere tornato a casa e di aver trovato due poliziotti che chiedevano di Ebrima, di aver risposto negativamente e di essere fuggito il 20.10.2015; di essere fuggito in Senegal, rimanendovi due settimane, di aver ricevuto una chiamata dallo zio, venendo informato che la polizia lo stesse cercando per aver fatto una cosa contro la legge del Paese; di aver ricevuto dallo zio via Whatsapp nel 2017, un documento datato 22.10.2015 e consegnato dalla polizia al parente poco dopo la sua partenza dal Paese.

Il richiedente, in caso di rientro in Gambia, ha dichiarato di temere la polizia e di finire in carcere.

* * *

Con provvedimento del 2.10.2019 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino ha ritenuto non credibili gli elementi relativi ai motivi posti a fondamento della partenza, alla luce della presentazione generica e scarsamente circostanziata dei fatti. In particolare, secondo la Commissione, il richiedente non ha saputo fornire dettagli sul cittadino tedesco frequentato, indicato nel documento prodotto quale cittadino olandese, e sulla relazione sentimentale. Inoltre, secondo l'organo amministrativo il richiedente non ha saputo spiegare come i poliziotti fossero risaliti al suo nominativo e ha fornito una descrizione generica dell'incontro con la polizia. Infine, la Commissione ha rilevato incoerenze tra il documento prodotto, datato 22.10.2015 e le dichiarazioni del richiedente.

Avverso la suddetta decisione il ricorrente ha proposto impugnazione avanti a questo Tribunale. Nel ricorso, la difesa insiste per l'audizione del ricorrente, ritenendo che la condizione di vulnerabilità dello stesso, unita al senso di vergogna e di frustrazione, gli abbiano impedito di narrare nel dettaglio la propria vicenda personale. La difesa ripercorre la vicenda narrata dal richiedente, aggiungendo dettagli della stessa non emersi in sede di audizione e contestando le valutazioni di non credibilità della Commissione.

* * *

Il Collegio ha ritenuto necessaria l'audizione personale del richiedente, non disponendo di elementi sufficienti per la definizione del presente giudizio.

Nel corso dell'audizione in tribunale, in data 21.4.2023, il ricorrente ha dichiarato di aver reperito, tramite passaparola di amici, un lavoro come giardiniere a Brufut, località turistica; di aver conosciuto un uomo olandese di circa trent'anni di nome John e di aver notato che alcuni ragazzi gambiani entrassero nella sua stanza; di aver avuto un rapporto con John, su richiesta dello stesso, quando aveva diciassette anni; di essere stato precedentemente attratto dagli uomini, ma di non aver mai avuto relazioni prima di John; di aver fatto progetti con John di recarsi in Olanda insieme; di non essere mai stato pagato da John per i rapporti sessuali; di aver appreso dell'arresto di John e dei ragazzi che frequentava, ma di essere sfuggito alla polizia; di essere scappato perché essere omosessuale in Gambia è considerato un grave reato, nonché contro la religione; di non aver mai parlato con nessuno dei familiari o degli amici del proprio orientamento sessuale, perché provava paura e vergogna. In merito a tali sentimenti, il richiedente ha ulteriormente specificato *“non poter dire che sono omosessuale mi ha dato preoccupazione per i miei rapporti con la famiglia. Lo hanno poi saputo dalla polizia me lo ha detto mio zio. Tutte le volte che li sento mi accusano di aver fatto una cosa gravissima anche per la religione, ma io posso vivere solo così. I miei fratelli sono più tolleranti ma anche loro non mi perdonano questo fatto di essere gay”*. Ha inoltre dichiarato di non avere un compagno, ma di sentirsi tranquillo ad esternare il proprio orientamento sessuale in Italia e di provare paura e vergogna in caso di rientro in Gambia *“perché anche la mia famiglia e gli amici che avevo mi vedono come una persona che ha fatto un reato in quanto omosessuale”*.

Venendo all'esame dei presupposti per la concessione dell'invocata protezione internazionale, occorre rammentare che, a norma dell'art. 2 lett. e) D.Lgs. 251/2007, è “rifugiato” il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale

aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10".

Gli atti di persecuzione possono assumere la forma di *"atti di violenza fisica o psichica"* (art. 7, co. 2 lett. a) D.Lgs. 251/07).

L'art. 8 D.Lgs. 251/2007 prevede che gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato debbano essere riconducibili a motivi *"tipici"*, quali quelli relativi alla *"razza"*, alla *"religione"*, alla *"nazionalità"*, al *"particolare gruppo sociale"* e all'*"opinione politica"* come definiti dalla norma citata.

Quanto alla protezione sussidiaria, invece, essa è accordata quando la situazione del richiedente non è particolarmente grave da giustificare lo *status* di rifugiato ma è tale da non consentire allo straniero di fare comunque rientro nel Paese d'origine.

A norma dell'art. 2, lett. g) D.Lgs. 251/2007, è *"persona ammissibile alla protezione sussidiaria"* il *"cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"*.

L'art. 14 D.Lgs. citato identifica il *"danno grave"*: a) nella condanna a morte o nell'esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o in altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 251/07, i *"responsabili della persecuzione o del danno grave"* possono essere, oltre allo Stato o ai partiti o ad organizzazioni che controllano lo Stato, anche *"soggetti non statuali"* se lo Stato, i partiti o le predette organizzazioni, comprese quelle internazionali, *"non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi"*.

È stato chiarito dalla giurisprudenza che, laddove la minaccia di danno grave provenga da *"soggetti non statuali"*, l'Autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi e acquisendo comunque le informazioni sul paese di origine del richiedente, *"l'effettività del divieto legale di simili minacce"* ove le stesse siano *"sussistenti e gravi"* (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 3758/2018).

Parte della giurisprudenza ammette, dunque, che la minaccia proveniente da un familiare o da soggetti terzi privati, pur trattandosi di *"vicenda privata"*, possa integrare i requisiti di cui all'art. 14

lett. b) del D.Lgs. 251/2007 purché venga dedotta ed allegata la mancanza di protezione da parte delle autorità statuali, siccome incapaci di fronteggiare i fenomeni di violenza privati derivanti da regole tribali o ritorsioni sostanzialmente tollerate (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - I Ord. n. 16356/2017; Cass. civ. Sez. VI - I Ord. n. 23604/2017).

Con specifico riguardo, invece, all'ipotesi contemplata dalla lettera c) dell'art. 14 D.Lgs. 251/07, occorre richiamare la definizione di "*conflitto armato*" elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo cui "*si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*" (cfr. Corte Giustizia Unione Europea Sez. IV, Sent., 30/01/2014, n. 285/12). Secondo le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), i rischi ai quali è esposta in generale la popolazione di un paese o una parte di esso non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave ai fini in esame (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicché "*l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 15, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia*" (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, citata nel ricorso, e 30 gennaio 2014, Diakité, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018" (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - I, Ord. n. 9090/2019; conf. Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 11103/2019).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che "*l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che l'istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale ma sussiste anche qualora il grado di violenza*

indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese, lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - I Ord. n. 25083/2017; conf. Cass. civ. Sez. VI - I Ord. n. 18130/2017).

* * *

Non ritiene il Collegio di condividere la valutazione formulata in prima battuta dalla Commissione Territoriale.

Benché il richiedente abbia riferito di non aver percepito denaro da John, seppure egli gli avesse promesso una vita più agiata e un aiuto economico (cfr. verbale p. 6: “D: cosa ti ha detto in quei giorni al punto da sedurti? R: mi ha detto che voleva sposarmi, e che dopo sposati mi sarebbe cambiata la vita, perché io ero povero, che mi avrebbe potuto aiutare economicamente”), dalle fonti consultate, emerge che il Gambia sia una nota meta di turismo sessuale e che un’importante percentuale di uomini dediti alla prostituzione sia legata a tale fenomeno. La maggior parte degli hotel, ristoranti sulla spiaggia e nightclub si trova nella zona turistica, a Serekunda nella zona di Senegambia,¹ frequentata principalmente da turisti provenienti soprattutto dal nord Europa (Gran Bretagna, Svezia, Paesi Bassi) e dal Canada. All’interno del settore turistico, in Gambia vi è un’alta percentuale di prostituzione maschile, rivolta sia ad una clientela femminile che a una clientela maschile. Le lavoratrici del sesso sono note come *chaggas*, mentre gli uomini sono conosciuti con il nome di *beach boys* o *bumsters*, anche se tali termini possono riferirsi anche in via più in generale a giovani uomini che cercano di entrare in contatto con i turisti. I *bumsters* approcciano informalmente i turisti e le turiste, presentandosi come guide non ufficiali ed ambasciatori culturali, per poi proporre il sesso fra i propri servizi. In un paese con un altissimo livello di disoccupazione giovanile e un basso investimento governativo nei confronti dei giovani, il lavoro sessuale si presenta come altamente redditizio. Secondo l’antropologa Nyanzi Stella, i rapporti con uno *sugar daddy* o una *sugar mama* e più generalmente con un *toubab* (come vengono localmente definite le persone bianche) rappresentano una scorciatoia di prosperità, nella quale spesso si cela la speranza di trovare un futuro in Europa.²

¹ <https://www.google.com/maps/place/Senegambia,+Serrekunda,+Gambia/@13.4409174,-16.7265716,15z/data=!4m5!3m4!1s0xec29a00c4893a7f:0xae61874fcdde97c9!8m2!3d13.4410147!4d-16.7219896>

² UNCTAD, *The Gambia targets African tourists for more sustainable growth*, 24 maggio 2019, <https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2101>; EASO, *Informazioni sui Paesi di origine Gambia* Notizie sul Paese, dicembre 2017, pp. 17-18, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2017_7598_IT_01.pdf; Nyanzi Stella, “Ghettoisation, Migration or Sexual Connection? Negotiating Survival among Male Gambian Youths” in *The International Handbook of Gender and Poverty: Concepts, Research, Policy*, https://www.researchgate.net/publication/273636202_Ghettoisation_Migration_or_Sexual_Connection_Negotiating_Survival_among_Male_Gambian_Youths; Nyanzi Stella et al., *Bumsters, big black organs and old white gold: Embodied*

All'interno dell'area turistica, le fonti riportano che siano molti i minori che si dedicano a rapporti sessuali a pagamento con stranieri. Spesso, infatti, i più giovani sono preferiti dai turisti sessuali per la loro supposta verginità e quindi conseguente probabile assenza di malattie sessualmente trasmissibili.³ Per arginare il fenomeno della prostituzione minorile, i principali attori del turismo in Gambia hanno firmato un "Codice di condotta per la protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale nel turismo", divenuto obbligatorio per legge e la cui applicazione è controllata dallo Stato. Secondo ECPAT, tale strumento non è ben visto dagli addetti al turismo gambiano, in quanto, sebbene molti abbiano firmato il predetto codice, lo staff e le guardie di certi hotel sono propensi ad accettare tangenti per ignorare le attività illegali dei loro clienti.⁴ Il problema del turismo sessuale in Gambia ha ricevuto grandi attenzioni mediatiche, in particolare riguardo lo sfruttamento di minori. Recentemente, in seguito alla pubblicazione di un articolo del periodico britannico *The Sun*,⁵ e all'intervista della stessa testata all'allora Relatrice Speciale per la vendita e sfruttamento sessuale dei bambini, Maud de Boer-Buquicchio,⁶ il Ministro del turismo e della cultura gambiano, ha dichiarato che nel Paese non vi sia alcun tipo di turismo sessuale e che sia contro le leggi, la cultura e la tradizione.⁷ Nonostante gli sforzi del governo e dell'ente turistico, tuttavia, la forte dipendenza dell'economia gambiana dal settore turistico, la percezione pervasiva che la pratica del sesso a pagamento possa portare ad un miglioramento del proprio stile di vita e le difficili condizioni economiche in cui verte la maggior parte della gioventù gambiana, rendono difficile l'effettiva eradicazione del problema del turismo sessuale.

Alla luce delle COI riportate, nonché del racconto reso dal richiedente in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale e davanti al Tribunale, ritenuto coerente, dettagliato e lineare, risultano credibili gli elementi riguardanti la figura del turista olandese John e dei rapporti sessuali

racial myths in sexual relationships of Gambian beach boys in *Culture, Health & Sexuality* 7 (6), 557-569, 2005, https://www.researchgate.net/publication/6922354_Bumsters_big_black_organs_and_old_white_gold_Embodied_racial_myths_in_sexual_relationships_of_Gambian_beach_boys

³ "In both Senegal and the Gambia, those areas favored by tourists—Petite Côte in Senegal and the beaches in the Gambia—attract high numbers of MSM (men having sex with men) involved in commercial sex. Western tourists are believed to seek out very young partners considered to be "virgins" and therefore uninfected with HIV", Cheikh Ibrahima Niang et al., *Targeting Vulnerable Groups in National HIV/AIDS Programs The Case of Men Who Have Sex with Men Senegal, Burkina Faso, The Gambia*, in *Africa Region Human Development Working Paper Series*, 2004, p. 13,

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/522851468760176418/pdf/327990Targetin1le0groups0ARHD0no182.pdf>

⁴ ECPAT International, *Global Monitoring Report on the Status of Action Against Commercial Sexual Exploitation: The Gambia*, 2015 https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/A4A_V2_AF_GAMBIA_FINAL2.pdf

⁵ *The Sun*: SICK SALES Inside 'paedo paradise' The Gambia where sex beasts are buying African children and toddlers to rape, 17 gennaio 2020, <https://www.thesun.co.uk/news/10608517/inside-paedo-paradise-the-gambia-where-brit-sex-beasts-arebuying-african-children-and-toddlers-to-rape/>.

⁶ *The Sun*: SICKENING. I've seen UK paedos preying on Gambian children and it's Britain's fault, says UN official, 24 gennaio 2020, <https://www.thesun.co.uk/news/10812233/the-gambia-paedo-paradise-government-failing-gambianchildren-un/>.

⁷ AllAfrica: Gambia: Government Denies Allegation of Sex Tourism in Gambia, 18 febbraio 2020, <https://allafrica.com/stories/202002190264.html>.

con egli intrattenuti. Per tale ragione, connessa altresì al suo orientamento omosessuale, il richiedente ha riferito di temere di tornare nel Paese di origine.

Nonostante le fonti segnalino che le libertà fondamentali, compresi i diritti alla libertà di riunione, associazione ed espressione, siano migliorate dopo l'insediamento di Barrow, gli appartenenti alla comunità LGBT+ subiscono tutt'ora gravi discriminazioni, anche in considerazione del fatto che i rapporti tra persone dello stesso sesso sono criminalizzati in Gambia. Secondo quanto riportato da ILGA, *"nel 2014, il Parlamento [Gambiano] ha approvato il Criminal Code (Amendment) Act 2014, che ha inserito il reato di 'omosessualità aggravata'".⁸ [...] Nel febbraio 2017, il neo-eletto presidente Adama Barrow ha fatto riferimenti pubblici alle persone LGBT che contrastavano con le affermazioni omofobe ripetutamente documentate dell'ex presidente Yahya Jammeh. Altri politici hanno affermato che il crimine di 'omosessualità aggravata' dovrebbe essere abrogato".* Come riportato nel medesimo report, *"nel marzo 2015, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti ha ricevuto denunce su persone che sono state detenute e torturate a causa del loro effettivo o percepito orientamento sessuale. Il relatore ONU ha espresso preoccupazioni per il predetto emendamento al codice penale del 2014 sull'omosessualità aggravata che sottopone le persone LGBT ad un maggior rischio di tortura e maltrattamento in un contesto generale di violenza sponsorizzata dallo Stato contro le persone LGBT".* Ad oggi, tuttavia, tali disposizioni normative restano in vigore, non essendo la questione ritenuta prioritaria dal Presidente Barrow, nonostante tale richiesta sia stata nuovamente avanzata altresì dal Gruppo di lavoro sulla Revisione Periodica Universale (UPR) sul Gambia, alla quarantatreesima sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Come ha sottolineato Amnesty International, le raccomandazioni volte alla decriminalizzazione dell'omosessualità, formulate nell'ultimo report del predetto Gruppo di Lavoro, sono state recentemente rigettate dal Gambia.⁹

⁸ Article 144: Unnatural offences. (1) Any person who: (a) has carnal knowledge of any person against the order of nature; or (b) [...]; (c) permits any person to have carnal knowledge of him or her against the order of nature is guilty of a felony and is liable to imprisonment for a term of 14 years. (2) In this section "carnal knowledge of any person against the order of nature" includes: (a) carnal knowledge of the person through the anus or the mouth of the person; (b) inserting any object or thing into the vulva or the anus of the person for the purpose of simulating sex; and (c) committing any other homosexual act with the person. 144A. Aggravated homosexuality. (1) A person commits the offence of aggravated homosexuality where the: (b) offender is a person living with HIV; [...] (f) offender is a serial offender; [...] (2) A person who commits the offence of aggravated homosexuality is liable on conviction to imprisonment for life.

⁹ Freedom House, Freedom On The Net 2020 - The Gambia <https://freedomhouse.org/country/gambia/freedom-net/2020>; International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association – ILGA, *State-Sponsored Homophobia 2019*, marzo 2019, p. 326, https://ilga.org/downloads/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2019.pdf; ILGA, *State-Sponsored Homophobia Global Legislation Overview Update*, dicembre 2019, p. 48, https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_update_December_2019.pdf; United Nations General Assembly, A/HRC/43/6, Human Rights Council Forty-third session 24 febbraio –20 marzo 2020, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Gambia*, p. 22, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/350/15/PDF/G1935015.pdf?OpenElement>; Amnesty

In un discorso tenutosi nella città di Tallinding il 15 maggio 2008, l'ex Presidente Jammeh, pronunciando un'invettiva contro gli appartenenti alla comunità LGBT, aveva intimato i proprietari di hotel di rifiutarsi di affittare stanze a coppie dello stesso sesso.¹⁰ Tuttavia, il Codice Penale Gambero, da ultimo modificato nel 2014, mentre prevede espressamente pene per coloro che affittino o mettano a disposizione una casa o una stanza a donne che si prostituiscano, allo stesso modo, invece, non prevede pene o sanzioni per coloro che abbiano affittato la propria abitazione a persone omosessuali.¹¹ La normativa non risulta essere stata ancora modificata e l'attuale classe politica si rifiuta di abolire le leggi che criminalizzano l'omosessualità.¹²

Secondo un ricercatore e una ONG gambiana, citati dalla Confederazione Svizzera in un report pubblicato a maggio 2021, le persone LGBTQI+ in Gambia non possono sporgere denuncia o chiedere protezione alla polizia perché minacciate di estorsione. Il ricercatore ha riportato un episodio in cui le persone sono state aggredite dai vicini a causa del loro orientamento sessuale. Quando hanno chiesto aiuto alla polizia, sono stati costretti a pagare gli agenti per evitare l'arresto¹³. L'estorsione nei confronti delle persone LGBTQI+ sembra essere praticata da tutte le forze di sicurezza del Gambia. La situazione non è cambiata con il nuovo governo, poiché gli agenti sono rimasti gli stessi. Oltre al denaro, vengono estorti servizi, compresi quelli sessuali. Secondo un medico gambiano che ha testimoniato come esperto davanti Commissione per la verità, la riconciliazione e le riparazioni (TRRC), la violenza contro le persone LGBTQI+ è raramente denunciata. La violenza omofobica avviene spesso all'interno della famiglia e viene taciuta al di fuori della cerchia familiare¹⁴. Per quanto riguarda l'interno della famiglia, un'organizzazione gambiana ha portato l'esempio di un giovane accoltellato a morte dopo che la sua famiglia aveva

International, *The Gambia: some welcome commitments but progress needed in key areas*, 12 marzo 2020, <https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR2719972020ENGLISH.pdf>.

¹⁰ OutRight Action International, *Gambia: IGLHRC Condemns Statements By President; Calls For Decriminalization Of Homosexuality*, 22 maggio 2008, <https://outrightinternational.org/content/gambia-iglhrc-condemns-statements-president-calls-decriminalization-homosexuality>; "On May 15, Jammeh ordered all homosexuals to leave the country within 24 hours. He described homosexuality as a criminal practice and told the security services to arrest homosexuals and close down motels and hotels hosting them", USDOS, 2008 Human Rights Reports: The Gambia, 25 febbraio 2009, <https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2008/af/119003.htm>; HRW, *Letter to the Gambian President Regarding Reported Statements that Fuel Homophobia*, 10 giugno 2008, <https://www.hrw.org/news/2008/06/10/letter-gambian-president-regarding-reported-statements-fuel-homophobia>.

¹¹ https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/75289/107490/F973061365/GMB75289%20pp%201284_1316.pdf artt. 137 "Suspicious premises" e 138 "Brothels".

¹² Africanews, *Gambia denies plans to relax homosexuality laws*, 24 giugno 2020, <https://www.africanews.com/2020/06/24/gambia-denies-plans-to-relax-homosexuality-laws/>; USDOS, 2022 Country Reports on Human Rights Practices: The Gambia, 20 marzo 2023, <https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/the-gambia/>.

¹³ EM – Staatssekretariat für Migration, Focus Gambia: Situation des personnes LGB en Gambia, 21. Mai 2021 <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/internationales/herkunftslander/afrika/gmb/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf.download.pdf/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf>

¹⁴ EM – Staatssekretariat für Migration, Focus Gambia: Situation des personnes LGB en Gambia, 21. Mai 2021 <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/internationales/herkunftslander/afrika/gmb/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf.download.pdf/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf>

scoperto la sua omosessualità. Nel luglio 2019, Gayles TV ha riferito che in Gambia i genitori hanno tagliato il lobo dell'orecchio al figlio dopo aver scoperto che era omosessuale. Secondo il giovane, la rimozione del lobo dell'orecchio viene utilizzata per identificare pubblicamente omosessuali e pedofili¹⁵.

Nel gennaio 2019, un conduttore radiofonico ha pubblicato gli indirizzi degli appartamenti occupati da persone LGBTQI e ha invitato i suoi ascoltatori ad attaccare le persone. Il suo appello è stato ascoltato¹⁶. Il rapporto USDOS del 2023 riporta che i membri della comunità LGBTQI+ hanno riferito di violenze perpetrate dal governo, in quanto hanno assistito al pestaggio da parte della polizia di 15 persone LGBTQI+, presumibilmente perché gay.¹⁷

A seguito di quanto emerso nel corso dell'audizione svoltasi presso il Tribunale di Torino in data 21.4.2023, si ritiene che le dichiarazioni del richiedente risultino attendibili ed il racconto credibile. Il predetto ha fornito risposte puntuali e lineari alle domande rivoltegli dalla Giudice relatrice (cfr. verbale udienza 21.4.2023, di cui alcuni stralci sono stati precedentemente riportati), senza incorrere in evidenti contraddizioni e/o illogicità e riuscendo anzi a giustificare in modo verosimile taluni elementi di incoerenza rilevati e sottoposti alla sua attenzione. Egli ha dimostrato, nel corso dell'audizione, sufficiente consapevolezza riguardo al proprio orientamento sessuale, offrendo risposte che, pur nella loro semplicità, paiono essere espressione di un reale vissuto. In particolare, il ricorrente ha dettagliatamente riferito il vissuto di paura e vergogna provato a causa del proprio orientamento sessuale, criminalizzato dal codice penale e contrario alla religione da egli e dalla famiglia praticata. Il ricorrente ha, inoltre, illustrato in maniera chiara le proprie sensazioni derivanti dal dover nascondere il proprio orientamento sessuale.

Ciò posto sulla credibilità del racconto del richiedente, si rileva come il timore di persecuzione, in caso di rimpatrio nel Paese di origine, si palesi fondato ed attuale.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si ravvisano pertanto i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi degli artt. 2 lett. e), 7 e 8 D. Lgs. 251/2007 così come meglio definiti nel paragrafo che precede. In particolare, si ritiene che il ricorrente, in caso di rientro nel Paese di origine, abbia un timore fondato di essere perseguitato dallo stesso Stato gambiano, nonché dalla famiglia e dalla comunità di appartenenza, senza poter ricevere un'adeguata protezione statale, alla luce della normativa menzionata, per motivi legati al proprio orientamento sessuale.

¹⁵ Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, Anfragebeantwortung zu Gambia: Lage von Homosexuellen/LGBTQI+, 28 September 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2080415.html>

¹⁶ EM – Staatssekretariat für Migration, Focus Gambie: Situation des personnes LGB en Gambie, 21. Mai 2021 <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/internationales/herkunftslander/afrika/gmb/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf.download.pdf/GMB-situation-lgb-personen-f.pdf>

¹⁷ US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: The Gambia, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089136.html>

L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni ulteriore domanda formulata in via subordinata.

Sulle spese di lite.

Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa e considerato che l'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio a mezzo di procuratore né ha presentato nota spese (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 20/12/2017, n. 30597).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

- **Accoglie** la domanda principale e, per l'effetto, accerta che _____, nato a Fagi Kunda (Gambia), il _____ CUI (_____ ha diritto allo status di rifugiato;
- **Nulla** in punto spese di lite;
- **Manda** alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Torino 21.4.2023

Il Giudice estensore

Sara Perlo

Il Presidente

Roberta Dotta